

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
UNITÀ OPERATIVA EX APC2**

Roma, 4 NOV.2004

Prot.n. 5062
AI/CEE

Alle Associazioni di categoria ed Enti
interessati
LORO SEDI

Agli Uffici provinciali dei S.I.I.T (Servizi
Integrati Infrastrutture e trasporti) –
Settore Trasporti
LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Motorizzazione Civile ed
Infrastrutture Ferroviarie
Ufficio Giuridico Amministrativo
Lungadige S.Nicolò, 14
38100 TRENTO

Circolare A.P.C n.8

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Ufficio trasporto locale di persone
Palazzo 3,
Via Crispi, 10
39100 BOLZANO

Alla Regione Sicilia
Assessorato Regionale Turismo
Comunicazione e Trasporti
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
Servizio 1 Autotrasporto persone e cose
U.O.B Autolinee Regionali e Statali
Via Notarbartolo, 17
90141 PALERMO

e, p.c. Ai S. I. I. T. –
Settore Trasporti
LORO SEDI

Al Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per i Paesi dell'Europa
00100 ROMA

Alla Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea
Rue du marteau, 9
B – 1000 BRUXELLES

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
- Divisione Polizia di frontiera
- Divisione Polizia Stradale
00100 ROMA

OGGETTO: Trasporto internazionale di viaggiatori con autobus. Istituzione, rinnovo e modifica di servizi regolari in ambito comunitario e tra l'Italia e la Confederazione Svizzera.

PREMESSA

Con circolare n. 1 del 7 maggio 2003, questa Direzione Generale, facendo seguito alle disposizioni esplicative contenute nelle circolari n. D.G.122 del 4 febbraio 1993 e n. D.C. III 38 del 9 dicembre 1998, ha fornito istruzioni di dettaglio in tema di presentazione delle domande per l'istituzione, il rinnovo e la modifica di servizi regolari svolti in ambito comunitario e/o con destinazione la Confederazione Svizzera e nel contempo ha descritto le fasi in cui si articolano i connessi procedimenti autorizzativi.

Ad un anno circa dalla diramazione della suddetta circolare ed a seguito del sensibile incremento dei relativi procedimenti amministrativi registrati, determinato dall'adesione all'Unione Europea da parte di 10 nuovi Paesi (Cipro - Estonia - Malta - Lituania - Lettonia - Polonia - Rep. Ceca - Rep. Slovacca - Slovenia - Ungheria), si ritiene opportuno ridefinire il procedimento di rilascio delle autorizzazioni nonché quello inerente l'espressione del parere di cui all'art.7,

comma 2 del Regolamento CEE n.684/92, come modificato dal Regolamento CE 11/98 (di seguito denominato Regolamento) e dall'art.4, comma 2 dell'Allegato 7 all'Accordo tra l'Unione Europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999 (di seguito denominato Accordo UE/Svizzera), e ciò nel rispetto sia delle vigenti disposizioni comunitarie che di quelle nazionali in materia di sicurezza di cui al D.P.R. 753/80.

Scopo della presente circolare è quello di procedere allo snellimento delle procedure amministrative, al fine di garantire l'espressione del prescritto parere entro due mesi e la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni nel previsto termine di quattro mesi.

Ai sensi dell'art.6 del su citato regolamento, è necessario distinguere tra i procedimenti in cui la scrivente Direzione Generale assume il ruolo di autorità competente per l'autorizzazione (autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea a cui l'impresa presenta la domanda e nel cui territorio si trova uno dei due capolinea del servizio), da quello in cui la stessa interviene nel procedimento in qualità di organo deputato ad esprimere il parere all'autorità estera competente per l'autorizzazione.

1.PROCEDIMENTI NEI QUALI LA SCRIVENTE DIREZIONE GENERALE RIVESTE IL RUOLO DI AUTORITA' COMPETENTE PER L'AUTORIZZAZIONE

1.1 Soggetti legittimati a presentare le domande

L'autorizzazione può essere richiesta dalle imprese che siano stabilite in uno Stato membro della Comunità conformemente alla legislazione ivi vigente e che soddisfino le condizioni previste dalla normativa comunitaria sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada in ambito nazionale ed internazionale, nonché i requisiti di legge in materia di sicurezza stradale per quel che riguarda i conducenti ed i veicoli.

Le istanze presentate da imprese che non siano in possesso dei suddetti requisiti sono definite negativamente. Del rigetto della domanda è data comunicazione all'impresa richiedente.

1.2. Modalità di presentazione delle domande.

Conformemente a quanto previsto dal 3° comma del su citato articolo 6, che consente alla sola autorità competente per l'autorizzazione di richiedere all'impresa istante le informazioni complementari ritenute utili, oltre a quelle obbligatoriamente indicate nel modello comunitario di domanda, questa Direzione Generale, in qualità di autorità competente per l'autorizzazione, ritiene necessario che le domande vengano corredate dai pareri tecnici sull'idoneità delle fermate e del percorso, resi rispettivamente dagli Uffici provinciali dei S.I.I.T (Servizi Integrati Infrastrutture e trasporti) – Settore Trasporti – (ex Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri) nel cui territorio è sita l'area di fermata e dall'Ufficio provinciale del S.I.I.T. – Settore Trasporti – che ha sede nel capoluogo di regione in cui ha origine il servizio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del D.P.R. 753/80.

Al fine di consentire l'accertamento delle condizioni atte a rilasciare l'autorizzazione richiesta, si ritiene, altresì, necessario che le imprese istanti producano, unitamente alla domanda, un prospetto contenente l'indicazione degli autobus in propria disponibilità da adibire al servizio regolare che si intende istituire; l'indicazione dei servizi automobilistici sui quali gli stessi autobus vengono già utilizzati nonché l'indicazione del numero di copie conformi della licenza comunitaria, prevista dall'art.3 bis del su citato regolamento, in possesso dell'impresa, e gli Uffici provinciali dei S.I.I.T. – Settore Trasporti che hanno provveduto al rilascio delle stesse.

Le domande tese ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nuovi servizi regolari con uno o più Stati comunitari, ovvero il rinnovo o la modifica di servizi già esistenti sono presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per l'Autotrasporto di Persone e Cose – ex Unità Operativa APC2, via G.Caraci, n.36 - 00157 Roma.

Le domande sono soggette a bollo da 11,00 ^a e devono essere redatte conformemente all'allegato modello comunitario (Allegato n.1), compilato seguendo le istruzioni contenute nell'Allegato n.2.

Si precisa, altresì, che ai sensi dell'art.5, comma 1, del Regolamento la gestione del servizio regolare da parte di subappaltatori può essere richiesta solo da un'impresa già autorizzata e, pertanto, all'atto della domanda di nuova istituzione, non è consentito richiedere l'autorizzazione per imprese subappaltatrici.

Le imprese, pertanto, sono tenute ad allegare alla domanda la seguente documentazione:

- ⇒ a) tabella contenente gli orari di esercizio del servizio;
- ⇒ b) tabella delle tariffe;
- ⇒ c) tabella dei tempi di guida e di riposo dei conducenti;
- ⇒ d) carta stradale in scala adeguata con l'itinerario del servizio richiesto evidenziato e trascritto, indicando puntualmente le strade ed i chilometri da percorrere nonché i luoghi esatti dove vengono previste le fermate;
- ⇒ e) scheda contenente i dati relativi alla natura ed al volume di traffico previsti in caso di nuovo servizio proposto, o effettivi in caso di servizi già esistenti;
- ⇒ f) copia conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi, qualora l'impresa richiedente non sia stabilita in Italia;
- ⇒ g) eventuale tabella relativa al calendario delle frequenze, qualora le stesse non abbiano una cadenza giornaliera o settimanale;

- ⇒ h) parere tecnico relativo all'idoneità del percorso in territorio italiano
- ⇒ i) pareri tecnici relativi all'idoneità delle fermate in territorio italiano;
- ⇒ l) prospetto utilizzo autobus;
- ⇒ m) prospetto relativo alla struttura commerciale ed organizzativa dell'impresa.

Unitamente alla domanda, vanno inviate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tante copie, non in bollo, per quanti sono gli Stati esteri membri dell'Unione Europea, anche se di solo transito a porte chiuse,

interessati dal percorso del servizio regolare richiesto nonché una copia per l'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo della regione in cui l'impresa è stabilita, una copia per gli Uffici provinciali dei S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha origine e tante copie per gli Uffici provinciali dei S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluoghi delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori.

Per le copie della domanda da inviare agli Stati esteri, non è necessario allegare la documentazione di cui alle lettere h), i), l) ed m).

Per la copia della domanda da inviare all'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo della regione in cui l'impresa è stabilita, occorre allegare solo la documentazione di cui alle lettere a), l) ed m).

Per le copie della domanda da inviare all'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha origine e per quelle da inviare agli Uffici provinciali dei S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluoghi delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori occorre allegare solo la documentazione di cui alla lettera a).

Per la compilazione e per la documentazione da allegare alle domande di lieve entità si rinvia alle precisazioni contenute nell'allegato n.2.

La presentazione della domanda nei termini sopra stabiliti è requisito necessario ai fini della regolarità e della procedibilità della medesima.

1.3. Attività istruttoria **Nuove istituzioni, rinnovi e modifiche rilevanti**

Le domande, presentate conformemente a quanto indicato nel punto precedente, sono trasmesse dalla scrivente Direzione Generale all'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – avente sede nel capoluogo di regione nel cui territorio è stabilita l'impresa richiedente, all'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti- capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha origine, agli Uffici provinciali dei S.I.I.T – Settore Trasporti - capoluoghi delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori nonché allo Stato

comunitario di destinazione e a tutti quelli di transito, al fine di acquisire dagli stessi i relativi pareri, ai sensi del comma 1 dell'art.7 del citato regolamento.

1.3.1 L'Ufficio provinciale del S.I.I.T - Settore Trasporti - capoluogo di regione nel cui territorio l'impresa è stabilita ricevuta la domanda provvede:

- a) a verificare che il numero degli autobus, nella disponibilità dell'impresa richiedente, siano in grado di assicurare la regolarità di esercizio del servizio proposto;

A tal riguardo si precisa quanto segue.

Le imprese devono dimostrare di avere in propria disponibilità (proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio e locazione con facoltà di compera) autobus di classe "III" e "B" nonché quelli ritenuti corrispondenti nella tabella allegata al decreto D.M. 23.12.2003 concernente: "Uso , destinazione e distrazione degli autobus" in numero sufficiente per assicurare il regolare esercizio del servizio.

Qualora l'impresa abbia in propria disponibilità autobus già immatricolati, non è necessario procedere all'immatricolazione di nuovi autobus da destinare al nuovo servizio, fermo restando la necessità di acquisire il relativo nulla osta da parte dell'ente che ha rilasciato il titolo per l'immatricolazione dello stesso. Nel caso in cui gli autobus da utilizzare siano immatricolati in servizi di linea non di competenza statale ciò può avvenire nel rispetto di quanto specificato con circolare D.G.n.38 del 30 agosto 1992.

In particolare ciò può avvenire per quelle imprese che esercitando sia servizi di competenza statale che servizi di competenza regionale, utilizzino contestualmente autobus immatricolati per servizi di competenza statale su servizi di competenza regionale, fermo restando che tale possibilità è consentita a condizione che non si verifichi l'uso, su servizi di competenza statale, di autobus acquistati con contributo regionale per percorrenze superiori a quelle effettuate da autobus immatricolati per servizi di competenza statale su servizi di competenza regionale.

La congruità del parco rotabile dell'impresa istante dovrà essere valutata, alla luce del programma di esercizio proposto dall'impresa nell'istanza, tenendo conto della concreta possibilità dell'utilizzo degli autobus già immatricolati rispetto ai programmi di esercizio dei servizi regolari sui quali gli stessi vengono normalmente adibiti.

Nel caso di esercizio proposto da un'associazione temporanea di imprese, la valutazione sulla congruità del parco rotabile è riferita all'ATI nel suo complesso e non alle singole imprese associate.

La disponibilità di autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente da parte dell'impresa richiedente va considerata limitatamente all'impiego degli stessi in via eccezionale, come autobus di riserva o, in caso di nuove istituzioni, per un periodo limitato non superiore a 180 giorni. Oltre tale termine l'impresa è tenuta ad adibire al servizio autobus immatricolati in servizio di linea.

Nella sopra descritta ipotesi è comunque necessaria l'autorizzazione alla distrazione.

La mancata disponibilità di autobus titolari immatricolati in servizio di linea oltre il predetto termine di 180 giorni, determina il venir meno di uno dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione e, di conseguenza obbliga l'Amministrazione a revocare l'autorizzazione rilasciata.

Qualora l'impresa richieda di adibire nuovi autobus al servizio regolare, l'immatricolazione degli stessi potrà avvenire solo per un numero pari a quello necessario ad assicurare il regolare svolgimento del servizio.

b) ad accertarsi che l'impresa richiedente abbia struttura organizzativa e commerciale idonea ad assicurare il corretto svolgimento del programma di esercizio proposto;

A tal riguardo si precisa quanto segue.

Per struttura organizzativa si intende il complesso di beni e persone destinate alla gestione amministrativa e tecnica dell'impresa, a supporto dell'attività per l'esercizio dei servizi regolari; per struttura commerciale si intende la rete di vendita e di pubblicità dei propri servizi all'utenza.

Le imprese istanti, nel prospetto da allegare alla domanda di cui alla lettera m), sono tenute a fornire informazioni riguardanti la consistenza delle strutture possedute e ciò non solo nella sede di stabilimento, ma anche nelle altre località interessate dal servizio sia in Italia che all'estero; in mancanza di proprie strutture nelle località diverse da quella di stabilimento, le predette imprese potranno produrre proprie dichiarazioni nelle quali venga data conoscenza di eventuali intese commerciali raggiunte con altre imprese italiane o estere.

Nel rilasciare il suddetto parere, il competente Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo di regione dovrà valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa e commerciale posseduta dalla o dalle imprese richiedenti in ragione del numero di servizi regolari esercitati.

1.3.2 L'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha origine nonché l'Ufficio provinciale del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluogo delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori ricevuta la domanda provvedono:

a) ad informare della richiesta di nuova istituzione le imprese già autorizzate ad esercitare le medesime relazioni di traffico.

Queste ultime, solo nell'ipotesi in cui i vettori autorizzati sulla stessa relazione di traffico siano già due, possono formulare, direttamente alla scrivente e per conoscenza agli Uffici capoluogo, motivate osservazioni volte a dimostrare l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, lettere d) ed e) del Regolamento. In particolare, ai sensi della lettera d), devono dimostrare che *“il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l'esistenza dei servizi regolari già autorizzati, salvo nel caso in cui i servizi regolari in questione siano offerti da un solo vettore o gruppo di vettori”*, mentre, ai sensi della lettera e), devono dimostrare che *“l'esercizio dei servizi che ne costituiscono oggetto riguarda unicamente i servizi più redditizi fra quelli*

esistenti sui collegamenti in questione”. Si rammenta, infatti, che l’autorizzazione in questione può essere rifiutata soltanto qualora il servizio di cui si chiede l’istituzione comprometta l’esistenza dei servizi regolari già autorizzati, non essendo al riguardo sufficiente:

- che il nuovo servizio renda meno redditizi i servizi già autorizzati o alcuni di essi, ma occorre che esso comprometta la stessa esistenza di tutti i servizi interessati;
- che l’istituzione del nuovo servizio sia uno degli elementi (sommandosi ad esempio a una caduta generale della domanda di trasporto) che contribuiscono a compromettere l’esistenza dei servizi regolari in essere, dovendo, invece, essere l’unico motivo di tale compromissione;
- che siano espressi timori in ordine alla possibile compromissione dei servizi esistenti, essendo, invece, necessario che ciò venga dimostrato sulla base di prove certe;
- che per il nuovo servizio vengano proposti prezzi inferiori a quelli praticati dai vettori già autorizzati o che per lo stesso collegamento siano già state autorizzate altre imprese.

1.4 Attività istruttoria Modifiche di lieve entità

Per le domande di modifica di lieve entità il parere degli Uffici capoluogo si rende necessario solo quando il tipo di modifica lo richieda. Esso, pertanto, viene reso solo a specifica richiesta della scrivente. Delle modifiche apportate al servizio regolare sarà data tempestiva comunicazione agli Stati esteri in cui si sviluppa l’itinerario del servizio medesimo.

Le modifiche di lieve entità sono definite entro 60 giorni dalla data di presentazione delle relative domande.

1.5 Rilascio dell’autorizzazione.

Acquisiti i pareri favorevoli degli Stati esteri interessati e dell'Ufficio capoluogo di Regione ove l'impresa è stabilita, o non avendo ricevuta risposta da parte degli stessi entro il termine di due mesi decorrenti dalla data di ricezione della documentazione loro inviata, la scrivente, dopo aver esaminato le eventuali osservazioni presentate dalle imprese già autorizzate sulla base di quanto indicato nel precedente **punto 1.3.2 lett.c)**, rilascia la prevista autorizzazione, previa acquisizione della quietanza di pagamento della tassa di sorveglianza, in ragione di Euro 0,00036 per ogni chilometro dell'itinerario percorso in territorio italiano.¹

L'autorizzazione, in originale e nel numero di copie conformi richieste, è trasmessa all'indirizzo che l'impresa ha avuto cura di indicare nella domanda, mentre una copia conforme dell'autorizzazione è trasmessa agli Stati esteri e all'Ufficio capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha origine nonché agli Uffici capoluogo delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori.

Gli Uffici provinciali del S.I.I.T – Settore Trasporti – capoluoghi delle regioni interessate, ricevuta copia dell'autorizzazione, provvederanno, entro quindici giorni, a darne conoscenza a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari delle aree in cui ricadono le fermate del servizio regolare autorizzato, per le determinazioni di propria competenza.

¹ Si precisa che il contributo di sorveglianza governativa, deve essere calcolato nel seguente modo: € 0,00036 per la quantità dei chilometri effettuati in territorio italiano; tale conteggio deve essere fatto moltiplicando il numero dei chilometri previsti in territorio italiano per il numero delle corse, sia di andata che di ritorno, moltiplicato a sua volta per i giorni di effettivo svolgimento del servizio nei 5 anni di durata dell'autorizzazione: es. per un servizio che si svolge su un percorso di 800 Km. dal capolinea al confine, per una corsa giornaliera tutto l'anno: Km. 800 x 2 (andata e ritorno) x 365 (numero dei giorni di svolgimento del servizio) x 5 (anni di durata del servizio) x € 0,00036.

Si rende noto, inoltre, che il suddetto contributo è pagabile direttamente presso la Tesoreria Provinciale dello Stato (Filiali Provinciali della Banca d'Italia) imputandolo al Capo X – Capitolo 3564 con la seguente causale: “contributo di sorveglianza governativa per il servizio regolareanni 5”; in alternativa, il pagamento può avvenire, con la stessa imputazione e causale, utilizzando conto corrente postale intestato ad uno degli Uffici delle Tesorerie Provinciali dello Stato.

Si precisa altresì che, unitamente alla quietanza in originale del versamento effettuato, o alla ricevuta del conto corrente postale, si rende necessario allegare il prospetto in base al quale è stato determinato l'importo del contributo di sorveglianza governativo.

1.6 Obblighi dei vettori

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta, **entro il termine di 90 (novanta) giorni** dalla data di inizio di validità della stessa, a comunicare alla scrivente Direzione Generale, l'avvenuto inizio dell'esercizio del servizio regolare autorizzato. La mancata comunicazione, nel predetto termine, è considerata come intenzione dell'impresa titolare di rinunciare all'attivazione del servizio e, pertanto, la scrivente Direzione Generale provvederà a dichiarare decaduta l'autorizzazione.

Le imprese autorizzate ad esercitare servizi regolari sono tenute a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 10 del Regolamento; in particolare:

- ad adottare, sino alla scadenza dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni definite nell'autorizzazione;
- a pubblicare l'itinerario, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio;
- a tenere a bordo degli autobus adibiti all'esercizio del servizio regolare l'originale o la copia conforme dell'autorizzazione con la documentazione ad essa allegata, unitamente alla copia conforme della licenza comunitaria, per l'esibizione a richiesta degli agenti preposti al controllo. Questi ultimi possono chiedere l'esibizione anche dei documenti di trasporto (biglietti di viaggio) individuali o collettivi rilasciati ai trasportati, sui quali devono essere indicati il punto di partenza e di destinazione del servizio, la durata di validità del documento di trasporto ed il prezzo del trasporto.

2. PROCEDIMENTI NEI QUALI LA SCRIVENTE DIREZIONE GENERALE NON RIVESTE IL RUOLO DI AUTORITÀ COMPETENTE PER L'AUTORIZZAZIONE

2.1 Espressione di pareri richiesti da Stati esteri.

Ricevuta la domanda per l'istituzione di un nuovo servizio regolare avente transito o destinazione in Italia, inoltrate da un altro Stato comunitario, la scrivente Direzione Generale provvede contestualmente a trasmettere la domanda agli Uffici provinciali del S.I.I.T – Settore Trasporti - capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha destinazione nonché agli Uffici provinciali del S.I.I.T – Settore Trasporti - capoluogo delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori

I predetti Uffici provvedono:

- a) ad informare della richiesta di nuova istituzione le imprese già autorizzate ad esercitare le medesime relazioni di traffico, le quali, come precisato al precedente punto 1.3.2., possono formulare, direttamente alla scrivente, entro il più breve tempo possibile, motivate osservazioni volte a dimostrare l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, lettere d) ed e) del Regolamento;
- b) esprimono eventuali osservazioni da rappresentare all'Autorità competente per l'autorizzazione inerenti l'idoneità sia del percorso che delle fermate previste in territorio italiano.

Entro due mesi dalla data di ricezione della domanda, questa Direzione Generale esprime, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento il proprio parere.

Il parere rilasciato da questa Direzione Generale può essere motivato solo con riferimento alla sussistenza o meno dei motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione previsti dal citato articolo 7.

Valutazioni aventi un diverso oggetto potranno essere eventualmente rappresentate, come semplici osservazioni non vincolanti, all'autorità competente per l'autorizzazione.

Una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della competente autorità al rilascio, copia della stessa verrà trasmessa all'Ufficio capoluogo della regione nel cui territorio il servizio ha destinazione nonché agli Uffici capoluogo delle regioni nei cui territori vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori.

Gli Uffici provinciali del S.I.I.T – Settore Trasporti - capoluogo delle regioni interessate, ricevuta copia dell'autorizzazione, provvederanno, entro quindici giorni, a darne conoscenza a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari delle aree in cui ricadono le fermate del servizio regolare autorizzato, per le determinazioni di propria competenza.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

La presente circolare con i relativi allegati sostituisce integralmente la circolare n.1. del 7 maggio 2003 e si applica ai procedimenti in corso, ferma restando la validità delle domande presentate in data antecedente alla comunicazione della stessa, il cui procedimento si intende regolato dalle precedenti disposizioni.

Si invitano gli Uffici, gli Enti e le Associazioni in indirizzo a dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Clara Ricoszi)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE (1):

PER UN SERVIZIO REGOLARE

PER UN SERVIZIO REGOLARE SPECIALIZZATO(2)

PER IL RINNOVO DI UN'AUTORIZZAZIONE AD UN SERVIZIO

effettuato mediante autobus tra Stati membri, rilasciata in base al regolamento (CEE) n. 684/92

indirizzata a: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri – Direzione Generale per l'Autotrasporto di Persone e cose – A.P.C. 2

- 1) Cognome e nome o ragione sociale dell'impresa richiedente ed eventualmente incaricata della gestione dell'associazione di imprese (pool):

- 2) Servizio/i gestito/i (1)
da un'impresa da un'associazione di impresa (pool) in subappalto

- 3) Nomi e indirizzi
del vettore, del/dei vettore/i associato/i oppure del/dei subappaltatore/i (3) (4)

3.1..... tel.....
3.2..... tel.....
3.3..... tel.....
3.4..... tel.....

(1) Indicare la menzione pertinente.

(2) Si tratta dei servizi regolari specializzati che non sono contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore.

(3) Indicare in ciascun caso, se necessario, se si tratta di un subappaltatore.

(4) Se necessario, allegare l'elenco.

- 4. In caso di servizio regolare specializzato:
 - 4.1. Categoria dei viaggiatori:.....

- 5. Durata dell'autorizzazione richiesta o data in cui termina il servizio:
.....
.....

- 6. Itinerario principale del servizio (sottolineare i punti in cui vengono presi a bordo i viaggiatori):
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 7. Periodo di gestione:
.....
.....

- 8. Frequenza (giornaliera, settimanale, ecc.).....

- 9. Tariffe:Allegato accluso
- 10. Allegare un piano di guida che permetta di verificare il rispetto della normativa comunitaria in materia di periodo di guida e periodo di riposo.

- 11. Numero di autorizzazioni o di copie dell'autorizzazione richieste ('):.....

- 12. Eventuali indicazioni complementari:
.....
.....
.....
.....

- 13.....

(Luogo e data) (Firma del richiedente)

(1) Si attira l'attenzione del richiedente sul fatto che, dato che l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo, il numero di autorizzazioni di cui dovrà disporre deve corrispondere al numero dei veicoli che devono circolare simultaneamente in un qualunque momento per l'esecuzione del servizio richiesto.

Avvertenza importante

1. Devono essere allegati alla presente domanda:
 - a) gli orari;
 - b) le tariffe;
 - c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto di terzi di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 684/92;
 - d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
 - e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;
 - f) uno schema di guida che permetta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.
2. A sostegno della sua domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.
3. Il regolamento (CEE) n. 684/92 modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 prevede all'articolo 4, paragrafo 4, che sono soggette ad autorizzazione:
 - a) i servizi regolari, servizi che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinati e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite. I servizi regolari sono accessibili a tutti, salvo, se del caso, l'obbligo di prenotare. Un adeguamento delle condizioni di gestione del servizio non incide sul carattere regolare del servizio stesso;
 - b) i servizi regolari specializzati non contemplati da un contratto concluso tra l'organizzatore ed il vettore. Chiunque sia l'organizzatore dei trasporti, vengono considerati servizi regolari quelli che assicurano il trasporto di talune categorie di viaggiatori, ad esclusione di altri, nella misura in cui tali servizi siano effettuati alle condizioni indicate al paragrafo 1.1 Tali servizi sono denominati «servizi regolari specializzati». I servizi regolari specializzati comprendono in particolare:
 - i) il trasporto «domicilio-lavoro» dei lavoratori;
 - ii) il trasporto «domicilio-istituto scolastico» degli scolari e degli studenti;
 - iii) il trasporto «Stato d'origine-luogo di stanza» dei militari e delle loro famiglie;il fatto che l'organizzazione del trasporto sia adeguato alle esigenze variabili dei viaggiatori non incide sul carattere regolare dei servizi specializzati.
- 4) La domanda è presentata presso l'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova il punto di partenza del servizio, vale a dire uno dei terminali del servizio.
- 5) L'autorizzazione è valida per una durata massima di cinque anni.

DOMANDE PER I SERVIZI REGOLARI IN AMBITO UE E CON LA SVIZZERA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DOMANDE PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI SERVIZI O PER IL RINNOVO DI QUELLI GIÀ AUTORIZZATI

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare nuovi servizi regolari o per il rinnovo di quelle in scadenza le domande vanno compilate nel modo seguente:

- **intestazione** accanto alla dicitura “per un servizio regolare” specificare se trattasi di un nuovo servizio trascrivendo la seguente dicitura: “Nuova Istituzione” o barrare l'apposita casella posta accanto alla dicitura “per il rinnovo di un'autorizzazione ad un servizio,
- **al punto 1)** occorre indicare la denominazione della ragione sociale dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale; in caso di ditta individuale cognome e nome del titolare;
- **al punto 2)** occorre indicare se il servizio oggetto della domanda viene gestito da un'unica impresa o da un'associazione di imprese; in quest'ultimo caso, se le imprese associate sono solo italiane, occorre indicare gli estremi dell'atto costitutivo dell'associazione mentre se l'associazione riguarda imprese italiane (in forma singola o associata secondo quanto sopra specificato) ed estere, vanno indicati gli estremi dell'accordo commerciale stipulato tra di esse.
- **al punto 3)** occorre indicare i vettori che eserciteranno il servizio in forma associata con il titolare dell'autorizzazione.
- **al punto 4)** riguarda l'ipotesi di un servizio regolare specializzato richiesto in mancanza di un contratto tra l'organizzatore ed il vettore e, pertanto, sottoposto al regime autorizzativo. In questo caso, occorre indicare la categoria dei viaggiatori trasportati (ad es. studenti, operai, militari e loro famiglie).
- **al punto 5)** occorre indicare la durata dell'autorizzazione richiesta o la data in cui si prevede di terminare il servizio. In mancanza di espressa indicazione l'autorizzazione sarà rilasciata con validità quinquennale.
- **al punto 6)** vanno indicate le località interessate dall'itinerario del servizio regolare richiesto, **comprese quelle di attraversamento delle frontiere**, precisando le località in cui vengono presi a bordo o deposti i viaggiatori. L'itinerario completo, con l'indicazione delle strade da percorrere e nell'ambito delle località prescelte le specifiche aree dove saranno effettuate le fermate andrà riportato unitamente alla carta stradale di cui alla lettera e) del modello di domanda.

- **al punto 7)** va indicato il periodo nel quale si intende esercitare il servizio ad es. annuale, semestrale o stagionale.
- **al punto 8)** va precisata la frequenza del servizio proposto; in particolare vanno indicate il numero di corse ed i giorni di effettuazione nell'arco di un periodo delimitato. Qualora la frequenza delle corse non sia giornaliera o settimanale, ma quindicinale o mensile, i giorni di effettuazione andranno precisati in una nota a parte da allegare alla domanda, indicando accanto al giorno della settimana anche le relative date per gli anni di riferimento; ad es. per le corse in partenza ogni sabato del mese andranno indicate le relative date per ogni mese calendarizzate per tutti gli anni di validità dell'autorizzazione.
- **al punto 9)** occorre indicare la tariffa di base espressa per viaggiatori – chilometri, allegando alla domanda una tabella riassuntiva in cui sono evidenziate le tariffe per ciascuna relazione di traffico comprese nel servizio richiesto.
- **al punto 10)** va allegata una tabella, redatta secondo il predisposto modello unito alla presente scheda, in cui sono riportati, conformemente alla normativa comunitaria, i tempi di guida e di riposo dei conducenti impiegati sul servizio richiesto.
- **al punto 11)** occorre indicare il numero di copie conformi dell'autorizzazione che l'impresa titolare intende richiedere al fine di tenerne a bordo degli autobus impiegati nel servizio richiesto.
- **al punto 12)** in questo campo l'impresa richiedente può fornire ulteriori elementi o specificare gli atti allegati alla domanda.
- **al punto 13)** indicare luogo e data in cui la domanda viene formulata; la domanda è sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore dell'impresa senza necessità di essere autenticata.

Alle domande presentate per il rilascio delle autorizzazioni ad esercitare nuovi servizi regolari o per il rinnovo di quelle in scadenza vanno allegati **i pareri tecnici** relativi all'idoneità sia del percorso che delle aree individuate per le fermate da richiedere agli Uffici provinciali del S.I.I.T – Settore Trasporti - individuati nella circolare.

Il prospetto di utilizzo degli autobus immatricolati in servizi di linea da allegare alla domanda di cui al 1.2 lett.m) della circolare va redatto secondo il predisposto modello, unito alla presente scheda, in cui sono riportati: numero autobus in disponibilità dell'impresa - numero copie conformi della licenza comunitaria – uffici provinciali del S.I.I.T – Settore Trasporti - che hanno rilasciato le copie conformi della licenza comunitaria -elenco servizi regolari sui quali gli autobus vengono adibiti.

**DOMANDE INTESE AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER LA MODIFICA
DELLE CONDIZIONI E DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI SERVIZI
REGOLARI ESISTENTI.**

La presentazione delle istanze volte ad ottenere l'autorizzazione alla modifica dei servizi esistenti si differenziano da quelle per la richiesta di nuovi servizi regolari nei seguenti punti:

1. MODIFICHE DI LIEVE ENTITÀ

Qualora la richiesta di modifica proposta dall'impresa titolare dell'autorizzazione è di lieve entità, la domanda va compilata nel seguente modo:

- Nell'intestazione, accanto alla dicitura "per un servizio regolare" trascrivere "Modifiche" e gli estremi del servizio regolare autorizzato di cui si chiede la modifica.
- I dati da indicare nella domanda devono essere riferiti alle modalità di esercizio del servizio regolare aggiornato con le modifiche proposte.
- Le modifiche richieste vanno specificate in una apposita scheda da allegare alla domanda, evidenziando le differenze con le modalità di esercizio in precedenza autorizzate.

Unitamente a detta scheda vanno allegate le altre tabelle, previste per le domande di nuova istituzione, che a causa delle modifiche richieste dovessero richiedere una loro ripresentazione.

Nell'ipotesi di modifiche di lieve entità non è richiesto l'invio delle copie da trasmettere agli Stati esteri interessati.

2. MODIFICHE RILEVANTI

Per le richieste di modifiche da considerarsi come rilevanti, le domande andranno presentate secondo le modalità previste per quelle di nuova istituzione.

Anche per le suddette richieste l'impresa dovrà specificare in una apposita scheda, da allegare alla domanda, le differenze con le modalità di esercizio in precedenza autorizzate.

Le domande di modifiche possono essere presentate, siano esse o meno di lieve entità, anche contestualmente alle domande di rinnovo.

PROSPETTO UTILIZZO AUTOBUS IMMATRICOLATI IN SERVIZI DI LINEA

DENOMINAZIONE IMPRESA

AUTOBUS IN DISPONIBILITA' DELL'IMPRESA

NUMERO AUTOBUS

COPIE CONFORMI LICENZA COMUNITARIA IN POSSESSO DELL'IMPRESA

NUMERO COPIE
CONFORMI

UFFICI PROVINCIALE S.I.I.T - SETTORE TRASPORTI - CHE HANNO RILASCIATO LE COPIE CONFORMI

| | |
|---------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE DI ANDATA] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

GIORNI DI IMPIEGO

| | |
|-------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE RITORNO] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

| | |
|---------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE DI ANDATA] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

| | |
|-------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE RITORNO] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

| | |
|---------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE DI ANDATA] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

GIORNI DI IMPIEGO

| | |
|-------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE RITORNO] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

| | |
|---------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE DI ANDATA] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

| | |
|-------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE RITORNO] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

| | |
|---------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE DI ANDATA] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

GIORNI DI IMPIEGO

| | |
|-------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE RITORNO] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

| | |
|---------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE DI ANDATA] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |

| | |
|-------------------------------------------------------------|--|
| [INSERIRE ESTREMI SERVIZIO REGOLARE - CORSE RITORNO] | |
| NUMERO AUTOBUS | |
| lunedì | |
| martedì | |
| mercoledì | |
| giovedì | |
| venerdì | |
| sabato | |
| domenica | |
| INSERIRE IL NUMERO CORSE AUTORIZZATE | |